

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

### FRA

L'impresa FABIO FRANCESCONI SRL, con sede in Pescaglia (LU), Località Dori n. 10 San Martino in Freddana, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Fabio Francesconi, nato a Lucca il 27/03/1964, C.F. FRNFBA64C27E715D, di seguito chiamato **Subappaltante**

E

L'impresa DEL DEBBIO SPA, capogruppo dell' A.T.I. di tipo misto costituita con la ditta DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C. SNC, con sede in Lucca (LU), Via del Brennero n. 1040/M, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Oliviero Del Debbio, nato a Lucca il 21/04/1960 e residente in Lucca (LU) Via Fillungo n. 227, Partita Iva 00146220462 C.F. del titolare DLDLVR60D21E715S, di seguito chiamata **Subappaltatore**

### PREMESSO CHE

#### Il Subappaltante,

si è aggiudicato i lavori di RESTAURO CONSERVATIVO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL' ERTA DELLA CHIESA affidatagli mediante del contratto di appalto stipulato con il Comune di Porcari in data 12/05/2017 rep. N. 3902 identificato con CIG n. 6870245187 e CUP n. H65F16000030002

#### Il Subappaltatore,

- è impresa che dispone di capitali, personale, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione dei lavori in questione, con gestione e assunzione di rischio in proprio; è iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca al num. REA LU – 72066;  
- è titolare delle seguenti posizioni assicurative e previdenziali:  
I.N.A.I.L. n. 58026961 37 Sede di Lucca;  
I.N.P.S. n. 4300850624 Sede di Lucca;  
Cassa edile n. 570/85 Sede di Lucca;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

#### ART.1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### ART. 2- OGGETTO DEL SUBAPPALTO

Il Subappaltante affida al Subappaltatore, che accetta, l'esecuzione dei seguenti lavori, da effettuarsi presso il cantiere sito in : Porcari, via Erta della Chiesa

- Opere di scavo, realizzazione di opere in c.a., posa in opera di tubazioni interrato, preparazione di sottofondi, realizzazione sistema di drenaggio delle acque meteoriche, posa in opera di cordoli e nuova pavimentazione marciapiedi, sostituzione del parapetto provvisorio con uno definitivo.

I prezzi sono da intendersi I.V.A. di legge esclusa.

#### ART. 3- DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte del presente contratto anche i certificati relativi all'impresa subappaltataria;

#### ART. 4 CONSEGNA, INIZIO, DURATA, SOSPENSIONI ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI.

La data di inizio e fine dei lavori resta da concordare.

Non è prevista alcun tipo di penale.

#### ART.5 - IMPORTO DEL SUBAPPALTO.

L'importo dell'appalto è presumibilmente di €. **47.340,00=** (euro **quarantasettemilatrecentoquaranta**) al netto dell' I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza che ammontano a €. **3.750,00** (euro **tremilasettecentocinquanta**). L'importo da pagarsi al Subappaltatore sarà comunque contabilizzato a fine lavoro sulle quantità effettivamente

**Fabio Francesconi**  
Lucca - Costruzioni Edili  
Fabio Francesconi s.r.l.  
Località Dori n° 10 - 55060 San Martino in Freddana - PESCAGLIA (LU)  
Tel. 0583/983290 - Fax 0583/981932  
Partita I.V.A. 0204110466

**DEL DEBBIO SPA**  
Amministratore  
Oliviero Del Debbio

**DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C. SNC**  
Legale Rappresentante  
Luigi Carlo Amedeo Luigi

realizzate, sulla base della descrizione dei lavori come sopra descritti.

#### ART.6 - PAGAMENTI

I pagamenti di qualsiasi titolo riferibili al presente subappalto, saranno effettuati dal Subappaltante al Subappaltatore secondo le modalità e i tempi qua sotto descritti, e comunque dietro presentazione di regolare fattura e di documento di regolarità contributiva in corso di validità (D.U.R.C.) e secondo le modalità previste dalla "Guida ai lavori concessi in subappalto" di cui il subappaltatore dichiara di aver preso visione e accettare incondizionatamente e facente parte del presente contratto. I pagamenti verranno effettuati tramite metodo passante, cioè entro 10 giorni dal pagamento da parte del Committente al subappaltante.

Trattandosi di A.T.I. di tipo misto, le due imprese che ne fanno parte, effettueranno le relative fatturazioni separatamente, in relazione ai lavori eseguiti:

Termini di pagamento ditta mandataria – DEL DEBBIO SPA

Bonifico Bancario su IBAN IT40 X 05034 24723 000000150074

Termini di pagamento ditta mandante – DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C. SNC: Bonifico Bancario su IBAN IT8430503470230000000161930

I prezzi rimarranno invariati fino al compimento dell'opera.

Il Subappaltatore rinuncia pertanto a richiedere danni, oneri e/o interessi derivati da tardati pagamenti non imputabili al Subappaltante.

#### ART. 7 - PREVENZIONE INFORTUNI, PIANO DI SICUREZZA, RISPETTO DELL' AMBIENTE

a) Il Subappaltatore dovrà depositare presso il Subappaltante e presso il cantiere un proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei propri lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008.

b) Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto.

c) Il Subappaltatore dovrà sempre tenere aggiornato e modificare il piano operativo di sicurezza ogni qual volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

d) Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Subappaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

e) Il Subappaltatore dovrà quindi in generale curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, giuste le vigenti norme di legge e a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa e manda indenni fin d'ora sia la Stazione Appaltante sia il Subappaltante per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le proprie maestranze e per i danni che potessero comunque derivare a terzi in occasione e in dipendenza dei lavori

f) E' obbligo del Subappaltatore rispettare tutte le indicazioni contenute nell' IT Norme di comportamento in cantiere, parte integrante del presente accordo;

g) E' altresì obbligo del Subappaltatore mantenere il cantiere in ordine e pulito e raccogliere e depositare i rifiuti negli appositi contenitori/spazi di cantiere;

#### ART. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

In caso di contratto di subappalto di importo superiore a €. 150.000 il Subappaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dal D.Lgs n. 159/2011 modificato dal D.Lgs. n. 218/2012.

Il Subappaltatore dichiara comunque di sua spontanea volontà che non sussistono a proprio carico gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi della normativa "antimafia" vigente.

#### ART. 9- ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE.

Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della mano d'opera, dei materiali e mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite. Il Subappaltatore dovrà procedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera; in particolare dovrà disporre delle attrezzature. Il Subappaltatore dovrà ancora disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà inoltre provvedere alla fornitura di tutto quanto necessari per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati

**Fabio Francesconi**  
 UFFICIO COSTRUZIONI EDILI.  
 Fabio Francesconi - S.r.l.  
 Località Dori n° 10 - 55060 San Martino in Freddano - PESCOCIA (LU)  
 Tel. 0583/998290 - Fax 0583/981034  
 Partita I.V.A. 02041122466

*[Firma illeggibile]*

*[Firma illeggibile]*  
 Carlo Amedeo Luigi  
 Rappresentante

nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti. Il Subappaltatore assume, infine, espresso impegno:

- a) di applicare, nei confronti dei dipendenti da esso preposti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi integrativi del medesimo.
- b) di corrispondere, conseguentemente ai lavoratori stessi, un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella relativa Provincia e dalle altre norme da essi richiamate.
- c) di osservare ogni altra formalità e condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al contratto nazionale in vigore.
- d) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge
- e) a richiesta del Subappaltante, ovvero della Stazione Appaltante, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed assicurativi, alla Cassa edile ed all'Ente Scuola nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.
- f) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di tesserino di riconoscimento nonché di un documento valido agli effetti di legge e in regola con le vigenti normative;
- g) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'Impresa certificati di adempimento, eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante. Il Subappaltatore si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere a) b) c) ed d) del presente articolo.
- h) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far ottenere al Subappaltante l'autorizzazione al subappalto dalla Stazione Appaltante. E' espressamente vietato al Subappaltatore il subappalto in qualsiasi forma non espressamente autorizzato dal Subappaltante e dalla Stazione Appaltante.
- i) di ritirare, compilare, tenere aggiornato e riconsegnare a fine lavori l'allegato modello PdQSub, ossia il PIANO DI QUALITA' PER I LAVORI CONCESSI IN SUBAPPALTO, dove il Subappaltatore terrà traccia di tutte le caratteristiche del lavoro eseguito e dei controlli effettuati con il loro esito, in modo da garantire al Subappaltante l'opera eseguita.

In alternativa il Subappaltatore potrà presentare anche un proprio piano di Qualità, previa accettazione da parte del Subappaltante.

- 1) con la firma del presente il Subappaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Piano di Sicurezza del cantiere e il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa Appaltante, ed inoltre dovrà presentare e tenere in cantiere un proprio piano Operativo di Sicurezza per le lavorazioni da lui realizzate.

#### ART. 10-DANNI

Il Subappaltatore assume le responsabilità delle opere eseguite, fino alla consegna, eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sul Subappaltatore solo se dipendono da cause ad esso imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

#### ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente il Subappaltante dovesse subire per il compimento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del subappaltatore. All'atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà del Subappaltante, ed a suo insindacabile giudizio rilevare totalmente o parzialmente materiali, gli utensili ed i macchinari del Subappaltatore.

#### ART. 12 - RISOLUZIONE CONTRATTO PER VOLONTA' DEL SUBAPPALTANTE.

1) Il Subappaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

**Fabio Francesconi**  
 LEGGE. COSTRUZIONI EDILI.  
 Fabio Francesconi S.p.A.  
 Località Dori n° 10 - 55060 San Martino in Freddano - PESCIA (LU)  
 Tel. 0583/986290 - Fax 0583/984934  
 Partita I.V.A. 02041720486

*[Handwritten signature]*

**Leopaio Rappresentante**  
 del Carlo Amedeo Luigi

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore o del Subappaltante senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008.

2) Il Subappaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

#### ART. 13- CONTROVERSIE.

Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti in merito all'esecuzione o interpretazione del presente contratto o comunque derivante dal rapporto contrattuale, sarà demandata alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà irritualmente e secondo equità senza l'osservanza di norme procedurali, ma con il preciso obbligo di garantire il diritto al contraddittorio.

Il Collegio in questione sarà composto di tre arbitri dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo fra i primi due; per la nomina degli arbitri le parti stabiliscono quanto segue:

il primo arbitro sarà nominato dalla parte più diligente che dovrà darne comunicazione mediante lettera racc. A.R. all'altra parte; l'altra parte potrà nominare un proprio arbitro, dandone comunicazione entro trenta (30) giorni dalla nomina del primo. Nel caso in cui non si provveda, il secondo arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale; Avvenuta la nomina dei primi due arbitri, questi dovranno nominare il terzo arbitro entro quindici (15) giorni dalla nomina del secondo arbitro. Nel caso in cui non si provveda, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del tribunale su richiesta della parte più diligente; una volta composto il collegio, quest'ultimo dovrà emettere il lodo entro novanta (90) giorni dalla nomina del terzo arbitro. Il Collegio potrà decidere anche sulle spese secondo i normali criteri della soccombenza.

#### ART. 14- ASSENZA DI FORME DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, che tra le stesse non sussistono forme di controllo o di collegamento.

#### ART. 15 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA (art. 3, legge n. 136/2010)

1) Il Subappaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare si impegna a:

- a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa Subappaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;
- c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

2) L'impresa subappaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stessi.

3) L'impresa Fabio Francesconi s.r.l. si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L'impresa Fabio Francesconi s.r.l. trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante.

4) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di Lucca dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

**Fabio Francesconi**

LUCCA COSTRUZIONI EDILI

Fabio Francesconi s.r.l.

Località Dori n° 10 - 55060 San Martino in Freddano - PESCARA (LU)

Tel. 0583/883290 - Fax 0583/984934

Pagina 1 V.A. 02041130466

**ART. 16- REGISTRAZIONE.**

Le parti convengono che il presente contratto, riferendosi a prestazione di servizi soggetti ad IVA, sia sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e che le spese siano a carico della parte che con la propria inadempienza abbia reso necessaria la registrazione medesima.

**ART. 17- NORMA DI RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge. Le parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti Contratti di Lavoro Nazionali e Territoriali.

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti in data 10/10/2017

Allegati:

Piano di Qualità Subappaltatore relativo ai lavori oggetto del presente contratto.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**FABIO FRANCESCONI**  
LUCCA. CONTABILISTI EDILI.  
Fabio Francesconi s.r.l.  
Località Dori n° 10 - 55060 San Martino in Proddano - PESCOSILIA (LU)  
Tel. 0583/883290 - Fax 0583/881934  
Partita I.V.A. 02047120466

Il Subappaltatore accetta espressamente ed incondizionatamente il presente contratto ed in particolare gli artt. 4-6-7-8-9-10-11-12-13 e le condizioni in essa contenute.

Il Subappaltatore

Del Carlo Amedeo Luigi  
Legale Rappresentante  
Del Carlo Amedeo Luigi

Il Subappaltatore presta espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Fabio Francesconi s.r.l. Tale consenso si intende prestato anche ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., per le finalità comprese nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Subappaltatore

Del Carlo Amedeo Luigi  
Legale Rappresentante  
Del Carlo Amedeo Luigi

**Da restituire timbrato e firmato su ogni pagina ed ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'.**